

Indennità risarcitoria per il licenziamento dopo la sentenza n. 194 / 2018

Con Ordinanza del 21 novembre 2018, il Tribunale di Genova, applicando i principi fissati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 194 / 2018 alla indennità risarcitoria per un licenziamento illegittimo di una lavoratrice assunta con le tutele crescenti in un'azienda con un organico dimensionato sotto le sedici unità, ha fissato l'entità del ristoro nella misura massima (sei mensilità calcolate sull'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR), motivando la decisione in relazione alle elevate competenze professionali ed alle gravi violazioni di natura contrattuale che hanno portato al licenziamento e sostenendo che le condizioni ed il comportamento tenuto dalle parti costituiscono elementi essenziali nella quantificazione del risarcimento.

Per approfondire leggi: [La sentenza n. 194 della Corte Costituzionale: gli effetti diretti ed indiretti sulla risoluzione dei rapporti di lavoro \[E.Massi\]](#)

Di seguito un estratto dell'editoriale:

[...]La decisione non "tocca" il valore dell'indennità risarcitoria relativa licenziamenti operati dai datori di lavoro con un organico inferiore alle sedici unità e dalle "associazioni di tendenza" ove i nuovi importi, strettamente legati all'anzianità aziendale, sono ora, dopo le modifiche intervenute, pari ad una mensilità all'anno calcolata sull'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, partendo da una base di tre, fino a sei mensilità: ovviamente, in questi casi, l'indennità risarcitoria, tra il minimo ed il massimo, sarà essere oggetto di decisione da

parte del giudice alla luce dei criteri appena richiamati e che risultano ben specificati dall'art. 8 della legge n. 604/1966. La misura massima può essere maggiorata fino a dieci mensilità se l'anzianità di servizio del prestatore è superiore ai dieci anni ed a quattordici se il lavoratore è dipendente da oltre venti anni, se dipendenti da un datore che occupa più di quindici unità[...]